



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° \_\_\_\_\_ 48 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2013 \_\_\_\_\_

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2013/153 CC NAS RG del 21.09.2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2013/153 CC NAS RG del 21.09.2013 ore 10,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 10.09.2013 ore 11,30 presso il laboratorio di confezionamento di conserve alimentari all'insegna "SPATUZZA GIUSEPPE", sito in Vittoria, Via Cav. Di Vittorio Veneto n.° 46, del quale risulta legale responsabile SPATUZZA Giuseppe, nato a Vittoria il 16.10.1957, ivi residente, Via Marangio n.° 64;

**Atteso** che il predetto Sig. SPATUZZA GIUSEPPE ha violato l'art. 6, comma 5, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 perché *"ha ommesso di far eseguire operazione di manutenzione e pulizia straordinarie di alcune attrezzature rinvenute attecchite da ruggine quale la bilancia e le griglie di scolo dell'acqua del pavimento; inoltre, parte della pavimentazione del laboratorio necessita di manutenzione straordinaria in quanto lesionata in più punti."*

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 02.10.2012 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dal Sig. SPATUZZA GIUSEPPE, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0023695 del 31.10.2013;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0025158 del 19.11.2013;

**Visto** il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. SPATUZZA GIUSEPPE presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 12.12.2013, alle ore 10,15;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. SPATUZZA GIUSEPPE, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

- Il Sig. Spatuzza sostanzialmente non contesta i fatti né la violazione commessa ma afferma che gli interventi necessari erano da tempo programmati e che la ditta era in attesa delle resine epossidiche necessarie per la pavimentazione industriale mentre ed erano state altresì ordinate le griglie in plastica per eliminare definitivamente il deterioramento delle griglie di scolo;

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile che si è adoperato per la eliminazione delle conseguenze della violazione medesima, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

*Ordina*

al Sig. SPATUZZA Giuseppe, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

**INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro trecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. SPATUZZA GIUSEPPE, nato a Vittoria il 16.10.1957, ivi residente, Via Marangio n.° 64 in qualità di legale rappresentante della ditta di confezionamento di conserve alimentari all'insegna "Spatuzza Giuseppe" ;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 17 DIC. 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

